



UNIONE EUROPEA



84/2022

Agenzia per la Coesione Territoriale

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii. contenente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ed in particolare l'art. 7 in materia di incarichi professionali affidati a personale esterno all'amministrazione;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 maggio 2014 in merito all'apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle Amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli investimenti complementari alla programmazione comunitaria;

VISTO il Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni della legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni" e, in particolare, l'articolo 10 che ha istituito l'Agenzia per la coesione territoriale (d'ora in poi anche Agenzia) e ha disposto che le funzioni relative alla politica di coesione siano ripartite tra il Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia medesima così come modificato e integrato dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, art. 4-ter, recante riordino delle competenze dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 9 luglio 2014 con il quale è stato approvato lo statuto dell'Agenzia per la Coesione territoriale;

VISTO il DPCM 15 dicembre 2014 con il quale sono state trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'Agenzia, sulla base delle funzioni rispettivamente attribuite, le risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico ad eccezione di quelle afferenti alla Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali;

VISTO il DPCM del 7 agosto 2015 con il quale è stato approvato il Regolamento di organizzazione dell'Agenzia;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 13 aprile 2021, con cui il dott. Paolo Esposito è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia per la coesione territoriale con decorrenza 31 marzo 2021;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo (FSE) e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;



UNIONE EUROPEA



Agenzia per la Coesione Territoriale

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTI in particolare l'art. 63, par. 3 del suddetto Regolamento finanziario e gli arti. 72, 73, 74, 122, 123, 124 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, relativamente ai principi generali e alla responsabilità in caso di gestione concorrente e degli Stati membri nei sistemi di gestione e controllo;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, che istituisce la Riserva di adeguamento alla Brexit (BAR), pubblicato su GU L357 del 08 ottobre 2021;

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione C (2021) 7330 del 08.10.2021 che, ai sensi dell'Art. 4, co.5 del Regolamento (UE) 2021/1755, stabilisce gli importi provvisori assegnati a ciascuno Stato Membro a carico delle risorse della riserva di adeguamento alla Brexit e l'importo minimo del sostegno alle comunità costiere locali e regionali;

VISTO che nell'Allegato a detta Decisione C (2021)7330 è assegnato all'Italia l'importo di €146.769.412,00 per l'attivazione di misure volte ad attenuare l'impatto negativo generato dall'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea sugli scambi di beni e servizi con il Regno Unito;

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione C (2021) 8922 del 09.12.2021 che, ai sensi dell'Art. 9, co.1 del Regolamento (UE) 2021/1755, stabilisce gli importi annuali del prefinanziamento assegnati all'Italia a carico delle risorse della riserva di adeguamento alla Brexit.

VISTO che nell'Allegato a detta Decisione C (2021)8922 sono assegnati all'Italia gli importi provvisori annuali del prefinanziamento basati sulla dotazione provvisoria a carico delle risorse della riserva di adeguamento alla Brexit, in prezzi correnti (EUR);

VISTO che il Regolamento (UE) 2021/1755 prevede all'Articolo 9 co.3 che la Commissione versi la rata per il 2021 del prefinanziamento entro 30 giorni dalla data di adozione della Decisione C (2021)8922;

TENUTO CONTO che il prefinanziamento relativo all'annualità 2021, pari a € 45.554.810,00, è stato erogato dalla Commissione Europea e accreditato sul Fondo di Rotazione gestito dalla Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE in data 16 dicembre 2021;

VISTO che il Regolamento (UE) 2021/1755 prevede all'Articolo 14 "Gestione e di controllo" paragrafo 3 l'elenco dei compiti e delle funzioni affidate all'Organismo Responsabile della gestione del contributo finanziario a carico della riserva;



UNIONE EUROPEA



Agenzia per la Coesione Territoriale

VISTO che il Regolamento (UE) 2021/1755 prevede all'articolo 6 co.1 che il 2,5% del contributo finanziario a carico della Riserva è versato a titolo di assistenza tecnica per la gestione, il monitoraggio, l'informazione e la comunicazione, il controllo e l'audit della Riserva;

VISTA la Determina del Direttore Generale *pro tempore* n. 246 del 5 novembre 2021 con cui viene designata la dott.ssa Teresa Costa, dirigente *pro tempore* dell'Ufficio 7 dell'Area Programmi e Procedure dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, come Organismo responsabile della gestione del contributo finanziario a carico della BAR;

VISTO il Decreto del Direttore dell'Area Programmi e Procedure n. 1 del 21 gennaio 2022, con effetto dal 25 gennaio 2022, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Teresa Costa, Dirigente di II fascia del ruolo dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione dell'Ufficio 7 dell'Area Programmi e Procedure "Centro di competenza per il coordinamento e l'esecuzione dei controlli di 1 livello";

VISTO il "Piano di Assistenza" approvato con Decreto n.1 del 02 febbraio 2022 con il quale vengono presentate le esigenze di assistenza tecnica per il supporto dell'Organismo responsabile della Gestione del contributo finanziario della BAR, in particolare per la programmazione e l'avvio dell'attuazione della Riserva;

CONSIDERATO che dal suddetto "Piano di Assistenza Tecnica" emerge la necessità di dotare l'Organismo responsabile della gestione della Riserva di adeguamento alla Brexit di figure specialistiche al fine di avviare un'efficace ed efficiente attuazione della Riserva;

VISTA la nota prot.n.19736 del 22 dicembre 2021 con cui l'Organismo responsabile della gestione (OdG) della Riserva di Adeguamento alla Brexit richiedeva l'approvazione del Direttore Generale del fabbisogno, allegato alla nota, di 13 figure specialistiche per il potenziamento dell'OdG della BAR e l'autorizzazione ad attivare le procedure di cui al D. Lgs n. 165/2001 e al "Regolamento dell'Agenzia per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo" approvato con DDG n. 107/2018.

CONSIDERATO che l'OdG, ha verificato la disponibilità finanziaria di risorse a valere sull'assistenza tecnica della Riserva di Adeguamento alla Brexit;

CONSIDERATO che con la medesima nota prot.n.19736 del 22 dicembre 2021 il Direttore Generale dell'Agenzia ha approvato, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Regolamento 107/2018, il citato Fabbisogno di n. 13 figure professionali, autorizzando l'avvio delle procedure previste dall'art. 7 del D. L.vo n. 165/2001 e ss.mm.u.;

VISTO l'interpello interno ai sensi dell'art. 7 del D. L.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii., avviato con nota AICT n. 0020222 del 30 dicembre 2021 dall'Uff. 2 di Staff, volto a verificare la presenza e la disponibilità di professionalità interne al personale dell'Agenzia con i medesimi requisiti e competenze richiesti dal citato Fabbisogno e considerato l'esito negativo per mancanza di candidature pervenute entro i termini fissati, così come comunicato in data 17 gennaio 2022 dal medesimo Ufficio 2 di staff;

CONSIDERATO che il suddetto Regolamento 107/2018 prevede all'art.4 co.1 la possibilità di attivare la procedura di selezione anche attraverso una procedura informatizzata.

VISTO che l'Agenzia per la Coesione Territoriale si è dotata del portale "In-Recruiting" finalizzato all'acquisizione di Curriculum Vitae di esperti esterni all'Amministrazione.

VISTA la Determina direttoriale n. 31/2022 del 07/02/2022 di approvazione dell'Avviso pubblico e nomina, quale Responsabile del Procedimento, del dott. Lucio Secondino.

VISTO l'Avviso pubblico per la selezione di n. 13 figure professionali per il potenziamento dell'Organismo responsabile della gestione della Riserva di Adeguamento alla Brexit- Progetto "Incarico ad esperti a valere sull'assistenza tecnica della BAR", CUP E59J21012690006;

CONSIDERATO che le candidature a valere sul suddetto Avviso sono state presentate sul summenzionato Portale In-Recruiting.

VISTO l'art. 5, commi 3 e 4 del predetto "Regolamento" recante disposizioni in merito alla nomina della Commissione di valutazione.

RAVVISATA la necessità di costituire n. 7 Commissioni che provvedano alla valutazione delle candidature pervenute rispettivamente per i seguenti codici come previsti all'art.2 del suddetto Avviso: (i) codice B; (ii) codice E; (iii) codici A,G ed H; (iv) codice C; (v) codice F e D; (vi) codice I; (vii) codice L.

CONSIDERATA l'attuale emergenza epidemiologica da COVID 19 e la vigente normativa in materia di contenimento e distanziamento sociale per la quale sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto;

TENUTO CONTO che il citato Avviso di selezione all'art. 6 prevede:

- comma 3 *"Il decreto di nomina della Commissione può prevedere che la stessa possa svolgere i propri lavori anche con modalità telematiche o informatiche tramite l'impiego di tecnologie che permettono la partecipazione e comunicazione a distanza."*,

- comma 8 *"I nominativi dei candidati invitati al colloquio – nonché il luogo e le modalità di svolgimento dei medesimi (se del caso anche in modalità telematica) - sono pubblicati sul sito dell'Agenzia (www.agenziacoesione.gov.it).[...]"*.

DECRETA

Art. 1

Costituzione Commissione

1. È costituita la seguente Commissione di valutazione, per la selezione delle candidature pervenute per il codice E "Contabilità finanziaria" - n. 1 figura professionale - di cui alla procedura in premessa, così composta:

- Teresa Costa Presidente
- Mario Vella Componente
- Alice Magrin Componente e segretario verbalizzante

2. I componenti della Commissione, compreso il Segretario verbalizzante, sono tenuti a garantire "trasparenza, obiettività, imparzialità e terzietà di giudizio" a tutela della parità di





UNIONE EUROPEA



Agenzia per la Coesione Territoriale

trattamento fra i diversi candidati e, pertanto, dovranno dichiarare l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse.

Art. 2

Criteria per lo svolgimento delle riunioni telematiche

1. La Commissione può riunirsi anche con modalità a distanza (quali per es. videoconferenza, web conference, teleconferenza, anche in forma integrata, ecc.), tali da permettere la contemporanea interazione degli interlocutori sia nella fase della valutazione delle candidature su base curriculare, sia nella fase dei colloqui per permettere la contemporanea interlocuzione e visualizzazione della Commissione e del candidato/candidati.
2. Sono assicurati:
 - a. l'identificazione di ciascuno di essi (componenti e, in caso di colloqui, dei candidati);
 - b. il collegamento simultaneo tra i partecipanti per tutta la durata della riunione;
 - c. l'intervento in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione, anche ai fini della contemporaneità delle decisioni;
 - d. la sicurezza dei dati e delle informazioni;
 - e. la visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti mediante posta elettronica e/o sistemi informatici di condivisione dei file;
 - f. la redazione di un verbale al termine di ogni riunione. I verbali delle riunioni telematiche possono essere firmati con firma autografa o possono essere trasmessi dal Segretario verbalizzante ai componenti della Commissione tramite posta elettronica, per la sottoscrizione con firma digitale;
 - g. nei verbali delle riunioni/colloqui a distanza l'indicazione, tra l'altro, dell'avvenuto riconoscimento del candidato, della modalità tecnologica di svolgimento, dei nominativi dei componenti presenti ed eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta.

Art. 3

Modalità di svolgimento delle riunioni telematiche

1. Ai fini dell'espletamento della fase di valutazione curriculare, il Presidente, coadiuvato dal Segretario, comunica via e-mail ai restanti componenti della Commissione, gli indirizzi di posta elettronica attraverso cui avverrà lo scambio di eventuali atti e documenti, la cartella di file ove condividere i documenti (ad es. Dropbox, cartella di rete) e l'eventuale contatto da utilizzare per il collegamento telematico, ovvero gli eventuali specifici ed idonei requisiti tecnici di software e di rete necessari all'interazione.
2. Ai fini dell'espletamento della fase dei colloqui, il Responsabile del procedimento, su indicazione della Commissione, darà notifica dall'avvenuta pubblicazione delle graduatorie sul sito dell'Agenzia (www.agenziacoesione.gov.it) tramite la funzione mailbox del portale "In recruiting Agenzia". Entro tre giorni dalla notifica, i candidati dovranno, pena l'esclusione dalla procedura, formalmente dichiarare la loro partecipazione o meno al colloquio tramite la funzione mailbox.

La convocazione, oltre alle informazioni generali (giorno, ora) deve specificare che la seduta avviene tramite strumenti informatici /telematici.



UNIONE EUROPEA



Agenzia per la Coesione Territoriale

3. Nella convocazione è, inoltre, allegato lo schema di autodichiarazione da trasmettere a fine colloquio attestante: la presenza al colloquio, l'assenza di persone/strumenti di supporto durante lo svolgimento dell'esame in collegamento video.
4. Il Responsabile del procedimento comunica via e-mail alla Commissione, per ciascun candidato invitato al colloquio: l'avvenuto riscontro PEC, l'indirizzo di posta elettronica attraverso cui avverrà lo scambio di documenti e il contatto da utilizzare per l'eventuale collegamento telematico, nonché ogni ulteriore informazione utile.

Art. 4

Svolgimento dei colloqui

1. Lo svolgimento dei colloqui è previsto in presenza. Solo in caso di manifesta impossibilità a recarsi nel giorno di convocazione presso il luogo indicato nelle graduatorie pubblicate sul sito dell'Agenzia si procederà a svolgere i colloqui in collegamento audio-video.
2. Il candidato si presenta all'ora e all'indirizzo indicati nella convocazione. Il Presidente verifica la presenza del candidato ed avvia la seduta comunicando i nominativi della Commissione e del candidato, nonché l'ordine dei colloqui. Il candidato esibisce il proprio documento di riconoscimento in corso di validità, al fine di consentire la sua identificazione. In caso di collegamento audio-video il candidato invia al termine della prova stessa, copia all'indirizzo di posta elettronica previsto, unitamente alla dichiarazione di cui all'art. 3, comma 3 debitamente firmata e datata.
3. Nei casi di cui al punto precedente, il colloquio si svolge in collegamento audio-video, sulla piattaforma online a disposizione dell'Agenzia, tra la Commissione e il candidato, in modo da assicurare chiara comprensione reciproca. Per tutta la durata devono sussistere le condizioni di cui all'art. 2, comma 2, lettere da a,b,c,d,e. In mancanza di tali condizioni, la prova è sospesa e rinviata.
4. L'Agenzia è esclusa da ogni responsabilità in caso di problemi tecnici di qualunque natura non imputabili alla medesima che non consentano il corretto avvio o lo svolgimento del colloquio.
5. Dello svolgimento dei colloqui viene data evidenza negli appositi verbali redatti secondo i criteri di cui di all'art. 2, comma 2, lettera g.

Art. 5

Pubblicità

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia;
2. Il presente decreto è, inoltre, trasmesso ai Componenti e al Segretario verbalizzante della Commissione di cui al precedente articolo.

Roma, - 8 MAR. 2022

IL DIRETTORE GENERALE
(Paolo Esposito)